

ESPENZI DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 388



85664/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE SECONDA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Aurelio Napolitano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA N. _____

R.A.C. N. _____

REP. N. _____

PUBBLICATA IL _____

Nella causa iscritta al N. R.G. 35135- 12

PROMOSSA

da

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

elettivamente domiciliato in ~~Roma~~
rappresentata/e difesa/ dall' Avv. LAILA PERCIBALLI

RICORRENTE

OGGETTO:
OPPOSIZIONE A SANZIONE
AMMINISTRATIVA

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

come in atti rappresentato

RESISTENTE

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA L. 689/1981 avverso

VERBALE 13120286319 DEL 08.01.2012 ART. 7/1-14

Conclusioni : le parti costituite concludono come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso acquisito agli atti ed in epigrafe identificato, il ricorrente ha proposto opposizione , nei termini , avverso il provvedimento in oggetto chiedendone l'annullamento per i motivi indicati nel ricorso .

L'Amministrazione resistente: non risulta costituita

- Esaurita l'istruttoria ed acquisite le conclusioni come da verbale, il Giudice dava lettura in udienza del dispositivo che costituisce parte integrante della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso rispetto alla data di notifica dell'atto impugnato risulta presentato nei termini di legge. Il giudice adito è competente a conoscere del ricorso per materia e per valore. Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione attiva e di quella passiva delle parti in causa alla stregua del controllo avvenuto degli atti esibiti. L'amministrazione convenuta non ha partecipato alla udienza di trattazione del ricorso.

Il ricorso è fondato in fatto ed in diritto e merita accoglimento.

L'ordinanza impugnata risulta emessa a seguito del ricorso presentato dal ricorrente avverso il verbale redatto dalla P.M. n. 13120286319 per violazione dell'art 7/1-14 cds. Risulta emesso e o notificato oltre i termini di legge E rende l'atto illegittimo. Tale motivo è assorbente rispetto gli altri dedotti ed esime il giudicante dall'esaminarli. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna alle spese di lite in € 200,00 di cui € 40,00 per spese oltre iva e cpa, con distrazione ex art. 93 cpc.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma -Sezione Seconda - Dott Aurelio Napolitano, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra identificato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'atto opposto con condanna alle spese di lite in € 200,00 di cui € 40,00 per spese, oltre iva e cpa, come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc.

Così deciso in Roma all'udienza del 06:11.2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 05/11/2015
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B13
Maria Vittoria R.D.A.I.

Il Giudice di Pace
Aurelio Napolitano

